

OGGETTO: I.C.I.: determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta per l'anno 2008.

Premesso e rilevato che:

l'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992, n° 504 e s.m., istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, prevede le modalità di determinazione delle aliquote e dell'imposta.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio comunale.

Nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai Comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 e il 7 per mille, per particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, come di seguito specificati:

- l'art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

- le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all'I.C.I. ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 e il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall'abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall'art. 2, comma quattro, della Legge n° 431/1998);

- ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

- l'art. 8, terzo comma, del D. Leg.vo n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000.= (euro 103,29) fino a lire 500.000.= (euro 258,23), l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

- ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Leg.vo n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000.= (euro 258,23) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

- in base all'art. 6 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 35/1998 e s.m., l'aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 ed alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

- l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, prevede che in caso di mancata approvazione da parte del Comune delle aliquote relative all'I.C.I. vengono automaticamente confermate le ultime aliquote e detrazioni approvate e quindi in vigore;

- in base all'art. 7 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 35/1998 e s.m., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 2° grado (dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti e viceversa) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Per quanto concerne la detrazione spettante sull'imposta dovuta per abitazione principale o a questa assimilata (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.) è stabilita, per l'anno d'imposta 2008, in Euro 104,00.=.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato quanto sopra.

Viste le disposizioni vigenti in materia di I.C.I..

Vista la L. n. 296 dd. 27.12.2006.

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 35 dd. 23.12.1998, come modificato con deliberazioni consiliari n° 15 di data 22.04.1999 e n° 28 dd. 18.12.2002;

Vista la Legge 27 dicembre 1997, n° 449, ed in particolare l'art. 1, comma 5, Titolo I.

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ed in particolare gli artt. 58 e 59.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 6 (Ruatti Leonello, Ceolan Antonia, Vanin Michele, Bertolini Barbara, Kaswalder Walter e Nardon Loretta), espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2008, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili soggetti al tributo.
2. Di fissare la detrazione spettante per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili in € 104,00.- per tutti gli aventi diritto.
3. Di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 dd. 16.4.2003.
4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto del presente provvedimento, avranno effetto per l'annualità 2008.
5. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 6 (Ruatti Leonello, Ceolan Antonia, Vanin Michele, Bertolini Barbara, Kaswalder Walter e Nardon Loretta), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.